

DISEGNO DI LEGGE
Sperimentazione clinica e altre disposizioni in materia sanitaria

Art.18

All'Art.18 aggiungere il seguente art.2bis

2bis. La categoria professionale dei biologi di cui all'art.1 della Legge 24 maggio 1967, n.396 è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'art. 46 della Legge 24 maggio 1967, n.396 è soppresso e sostituito dal seguente : “L'alta vigilanza sull'Ordine dei Biologi, già esercitata dal Ministro di Giustizia, è trasferita al Ministro della Salute”. Alla categoria professionale dei biologi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

Art.16

All'Art.16 sopprimere le parole “e fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome, i servizi trasfusionali” sostituendole con le seguenti: “le Regioni, nell’ambito delle attività di riorganizzazione e razionalizzazione di cui all’art.1, comma 796 lettera B della Legge 23 dicembre 2006 n.296, “